

ALLEGATO 1

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

a) CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE (CUP)

I Centri Operativi debbono:

- essere sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente costituita da uffici della Provincia e del Comune o dei Comuni che realizzano questa struttura insieme con la Provincia;
- essere centro di coordinamento delle associazioni del volontariato provinciale e/o locale di protezione civile;
- essere base delle colonna mobile operativa provinciale e regionale;
- essere centro di gestione della protezione civile a livello provinciale in emergenza e in tempo di pace;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
- disporre di sedi e attrezzature che, in linea di massima, abbiano le seguenti caratteristiche:
 1. Il luogo deve essere:
 - individuato nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 "Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile";
 - ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
 - servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
 - sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
 - non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
 - servito dalle reti di acqua, fogne, elettricità, telefonia fissa e cellulare; è consigliata la realizzazione di una rete wireless a servizio della struttura;
 2. L'area deve:
 - consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;
 - contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo industriale;

- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri;

3. L'edificio civile deve:

- Avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile,
- comprendere spazi adatti a contenere:
 - uffici protezione civile della Provincia,
 - uffici protezione civile del Comune o dei Comuni che realizzano questa struttura insieme con la Provincia,
 - uffici del volontariato protezione civile,
- una segreteria attrezzata con centralino telefonico,
- una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che coordinano le operazioni di emergenza,
- una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per l'attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio ; la sala operativa potrà essere costituita da diversi ambienti opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala decisioni
- comprendere eventualmente spazi adatti a contenere:
 - l'ufficio provinciale del Corpo Forestale dello Stato,
 - l'ufficio della polizia provinciale,
 - l'ufficio della polizia urbana del capoluogo,
 - l'ufficio delle strutture operative del comune capoluogo,
 - la cucina e la mensa per gli addetti ai vari uffici e servizi,
 - la foresteria per eventuali ospiti.

4. Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:

- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici, camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro, pompe, ecc .
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc.

b) AREE DI AMMASSAMENTO (AA)

Le Aree di Ammassamento debbono:

- essere adatte all'ammassamento di materiali e alla predisposizione di campi base per le operazioni di emergenza;

- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
- avere, in linea di massima, le caratteristiche di seguito descritte:
 - essere individuate nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 "Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile" e deve essere:
 - ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
 - servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
 - sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
 - servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;

2. L'area deve:

- Avere almeno la dimensione di mq 10.000 indicata per essere destinata all'impianto della Colonna Mobile Integrata; per tutti gli altri casi a minor valenza, Avere almeno la dimensione di mq 5.000 ;
- Essere dotata di urbanizzazione e reti impiantistiche adatte alla installazione del campo base dei soccorritori ;
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri;

3. Gli eventuali edifici debbono avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile;

c) STRUTTURE DI PRIMA ASSISTENZA (SPA)

Le Strutture di Prima Assistenza debbono:

- fornire un primo ricovero a persone evacuate perché vittime di calamità o sottoposte a grave rischio;
- offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e

quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;

- avere, in linea di massima, le caratteristiche di seguito descritte:

1. Il luogo deve essere individuato nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 "Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile" e deve essere:

- ampio in misura uguale o superiore i 20.000 mq ed avente la possibilità di ospitare almeno 350 persone oltre ai volontari alle strutture; per le aree montane, qualora le dimensioni delle aree non soddisfino i criteri indicati, è possibile ipotizzare la dislocazione dei moduli su più aree non distanti;
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;

2. L'area di pertinenza del Centro deve:

- consentire la sosta di autobus, camion, automobili;
- contenere edifici adatti al ricovero anche temporaneo di persone e/o consentire la realizzazione di una tendopoli, il tutto per ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri;

3. Gli eventuali edifici debbono:

- avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile;
- essere capaci di ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione ; in particolare si fa notare che secondo la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 ".....nel caso di grave evento sismico la popolazione da assistere, almeno per i primi giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con tutta la popolazione residente nel centro storico del Comune" ;

d) CENTRI OPERATIVI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (CS)

I Centri Operativi Sovracomunali debbono:

- essere sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente di protezione civile;

- integrare possibilmente sedi e/o attrezzature dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle associazioni del volontariato di protezione civile e delle altre strutture operative di protezione civile ;
- corrispondere eventualmente con la sede del Centro Operativo Misto o del Centro Operativo Comunale di cui ai punti seguenti;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
- disporre di sedi e attrezzature che, in linea di massima, abbiano le seguenti caratteristiche:

1. Il luogo deve essere:

- individuato nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 "Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile";
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
- servito dalle reti di acqua, fogne, elettricità, telefonia fissa e cellulare; è consigliata la realizzazione di una rete wireless a servizio della struttura;

2. L'area deve:

- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;
- contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo industriale;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri;

3. L'edificio civile deve:

- avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile,
- comprendere spazi adatti a contenere gli uffici e i locali tecnici del distaccamento dei Vigili del Fuoco e/o delle

associazioni del Volontariato di Protezione Civile e/o dei servizi di Protezione Civile degli enti locali,

- comprendere spazi eventualmente adatti a contenere il Centro Operativo Misto o del Centro Operativo Comunale di cui ai punti seguenti,

4. Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:

- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici, camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro, pompe, ecc.;
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc.;

e) CENTRI OPERATIVI COMUNALI (COC)

I Centri Operativi Comunali debbono:

- dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile del comune;
- offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio del comune;
- avere, di massima, le caratteristiche di seguito descritte:

1. Il luogo deve essere:

- ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri più periferici che verso le linee di comunicazione nazionali;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;
- prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto, ammassamento, sosta;

2. L'edificio civile deve essere:

- dotato delle caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile,
- facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria,
- dotato di parcheggi,
- dotato di spazi adatti a contenere:
 - una segreteria attrezzata con centralino telefonico,
 - una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che coordinano le operazioni di emergenza,

- una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per l'attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio ; la sala operativa potrà essere costituita da diversi ambienti opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala decisioni.

3. Deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di seguito esemplificate:

- 2 PC desktop
- 1 Stampante A3
- 1 Fotocopiatrice
- 1 Scanner
- 2 Cellulari GSM
- 1 Gruppo di continuità

Per quello che riguarda l'impianto della tecnologia radio, tale impianto deve essere dotato di adeguata strumentazione radio R3 TETRA REGIONALE come da specifiche:

- 1 stazione radio fissa a standard digitale TETRA
- 2 terminali radio portatili a standard digitale TETRA

E, qualora sia necessario, si deve garantire la possibilità di comunicazione radio anche con il sistema analogico, acquisendo la seguente strumentazione:

- 1 RadioRT VHF fissa
- 2 RadioRT VHF portatili;
- 1 RadioRT CB fissa;

4. Deve essere disponibile attrezzatura informatica software e hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e dalla Regione.

f) REQUISITO COMUNE A TUTTE LE STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - Sistema della cartellonistica

1 Le strutture di Protezione civile debbono essere segnalate in maniera tale che la loro presenza entri a far parte della consapevolezza dei cittadini ; a questo scopo un sistema di cartellonistica unificato per tutta la Regione Emilia-Romagna è stato definito dalla DGR 1445/07 ; si raccomanda agli enti attuatori di dotare ogni struttura degli opportuni cartelli di segnalazione .

2 E' opportuno che anche all' interno delle strutture di protezione civile venga adottato un sistema di cartellonistica unificato che segnali i differenti uffici e gli spazi con specifiche destinazioni ; la stessa DGR fornisce suggerimenti anche per la realizzazione di questo sistema di cartelli.